



**ALLEGATO "G"**

## **COMUNE DI CAMAIORE**

PROVINCIA DI LUCCA

### **Nucleo Interno di Valutazione in qualità di Autorità Competente**

### **Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione**

**APPROVAZIONE**

Settore IV Gestione del Territorio  
Servizio 12 Pianificazione Territoriale

**Marzo 2021**



## Comune di Camaioire

Settore V Lavori Pubblici

prot. 9658 del 18/02/2021

Al Settore IV Gestione del Territorio  
Servizio 12 Pianificazione Territoriale  
Alla c.a. dell' Arch. Manola Bonari  
SEDE

**OGGETTO:** Risposta alla richiesta di precisazione trasmessa con prot. n. 6246 del 02/02/2021.

Con riferimento alla richiesta di precisazione trasmessa con prot. n. 6246 del 02/02/2021, con la presente il Nucleo Interno di Valutazione Ambientale precisa quanto segue:

- In merito alle modalità applicative della prescrizione contenuta nel verbale redatto dal Nucleo Interno di Valutazione Ambientale in data 02/12/2020 e trasmesso con prot. 1716 del 12/01/2021, si precisa che l'intento era quello di porre come obiettivo la riduzione e/o minimizzazione dell'impatto sul territorio per le nuove installazioni. Detto ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la prescrizione come segue: *"si prescrive che nello sviluppo del programma in oggetto dovranno essere individuate soluzioni atte a minimizzare i livelli di esposizione della popolazione. Il superamento degli attuali livelli di esposizione potrà essere ritenuto compatibile solo a seguito di approfonditi e specifici studi e raccolta di dati di monitoraggio, che dimostrino che la soluzione individuata minimizza i livelli di esposizione per la popolazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi ammissibili previsti dalla vigente normativa"*
- In merito al riferimento al "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS" richiamato nella predetta prescrizione e redatto dalla Dott.sa Biol. Antonella Grazzini il documento corretto da richiamare è, invece, quello denominato "Studio preliminare per la stesura del Programma Comunale degli impianti" redatto dal Dipartimento Ingegneria della Informazione dell'Università di Pisa;

Camaioire, 16 Febbraio 2021.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ing. Saveria Bartelloni

Ing. Nicola Festa

Arch. Manuela Riccomini



## Comune di Camaiore

---

Settore IV Gestione del territorio  
Servizio 12 Pianificazione Territoriale

Camaiore 02.02.2021  
Prot. n° 6246

AL NUCLEO INTERNO DI  
VALUTAZIONE AMBIENTALE  
SEDE

Oggetto: Valutazione di non Assoggettabilità a VAS del “Programma Comunale degli Impianti”  
trasmessa in data 12.01.2021 prot. n° 1716 - Richiesta di precisazioni

In riferimento alla conclusione della Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Programma Comunale degli Impianti” di cui all’oggetto, si chiedono precisazioni riguardo le modalità applicative della prescrizione impartita: *relativamente alla interferenza del campo EM si prescrive che nello sviluppo del programma in oggetto dovranno essere individuate soluzioni che eliminino ogni tipo di interferenza tra il campo EM ed i fabbricati interferenti, anche parzialmente, con il predetto campo*, anche in considerazione di quanto già previsto dall’art 6 *Limiti di esposizione del Regolamento per l’installazione ed il controllo degli impianti di radiofrequenza* adottato che prevede oltre i limiti all’esposizione dei campi elettromagnetici anche l’introduzione dell’obiettivo di qualità al fine di una sua progressiva minimizzazione.

Si fa altresì presente che il *Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS* richiamato nella prescrizione e redatto dalla Dott.sa Biol. Antonella Grazzini non rileva interferenze con il campo EM, quindi presumibilmente il documento corretto da richiamare è quello denominato *Studio preliminare per la stesura del Programma Comunale degli impianti* redatto dal Dipartimento Ingegneria della Informazione dell’Università di Pisa.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono distinti saluti

Documento firmato digitalmente  
Il Responsabile del servizio 12  
Pianificazione Territoriale  
Arch. Manola Bonari



**Comune di Camaiole**  
*Settore V Lavori Pubblici*

prot. 1716 del 12/01/2021

All' U.O. Pianificazione Territoriale  
SEDE

E p.c.

ai componenti del Nucleo Interno di  
Valutazione Ambientale

Ing. Nicola Festa  
Ing. Saveria Bartelloni  
Arch. Manuela Riccomini  
SEDE

**OGGETTO:** trasmissione verbale Nucleo Interno di Valutazione Ambientale – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS – Programma comunale degli Impianti di Radiocomunicazione.

Con la presente si trasmette in allegato il verbale redatto dal Nucleo Interno di Valutazione Ambientale relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del “Programma comunale degli Impianti di Radiocomunicazione”, redatto in data 02/12/2020.

Camaiole, 12 Gennaio 2021.

IL SEGRETARIO DEL NUCLEO  
INTERNO DI VALUTAZIONE  
AMBIENTALE

Dot. Pasquale Gagliardi





# Comune di Camaiore

Nucleo Interno di Valutazione Ambientale

**Oggetto : Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS -** Programma comunale degli Impianti di Radiomunicazione - ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/10.

## IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

### **PREMESSO CHE:**

- Con deliberazione di G.M. n° 210 del 19.06.2014 sono stati nominati i componenti del gruppo tecnico denominato "Nucleo interno di valutazione ambientale", a cui assegnare le funzioni di "autorità competente" con funzione di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e delle modalità del suo funzionamento;
  - Con le successive deliberazioni di G.M n° 287 del 30.08.2017, n° 365 del 30.10.2017, n° 145 del 15.05.2019 sono stati sostituiti alcuni componenti;
  - Con le deliberazioni n. 270 in data 18.09.2019 e n. 61 del 19/02/2020 sono stati nominati i componenti del gruppo tecnico denominato "Nucleo interno di valutazione ambientale" a cui assegnare le funzioni di "Autorità competente" per le procedure attinenti le VAS:
    - - L'Ing. Saveria Bartelloni;
    - - L'Arch. Manuela Riccomini;
    - - L'Ing. Nicola Festa;
- gruppo coadiuvato dal Sig. Gagliardi Jacopo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo previsti per legge;
- il gruppo tecnico suddetto si esprime in forma collegiale con parere in relazione alla verifica di assoggettabilità VAS, ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010, e che tale atto ha valenza esterna;
  - con la nota trasmessa a mezzo mail, in data 27/02/2020, dal Servizio 13 U.O. Pianificazione Territoriale, si chiedeva l'invio ai soggetti competenti della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano degli Impianti Elettromagnetici;
  - con varie PEC il Nucleo Interno di Valutazione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 22 L.R. 10/10, agli Enti e soggetti ritenuti competenti in materia ambientale il sopramenzionato: Documento Preliminare e di Verifica di assoggettabilità al procedimento di V.A.S. (unitamente agli elaborati relativi alla richiesta di Variante in parola), richiedendo che tali enti e soggetti competenti esprimessero il proprio parere entro 30 giorni dalla data di invio della relativa comunicazione;
  - i soggetti interpellati in quanto ritenuti competenti dall'Autorità Competente ai sensi dell'art.18 della LR 10/2010, sono stati:
    - Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia prot. 17197 del 03/04/2020 ;
    - Regione Toscana – Direzione Urbanistica Politiche Abitative prot. 17206 del 03/04/2020;
    - Regione Toscana – Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord - Servizio Idrologico Regionale prot. 17213 del 03/04/2020;
    - Provincia di Lucca – Servizio di coordinamento LL.PP., pianificazione territoriale, mobilità e viabilità prot. , patrimonio, protezione civile prot. 17208 del 03/04/2020;
    - Parco Regionale Delle Alpi Apuane prot. 17231 e 17235 del 03/04/2020;
    - Unione comuni della Versilia prot. 17237 e 17238 del 03/04/2020 ;
    - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. 17242 e 1717243 del 03/04/2020;
    - ARPAT prot. 17244 e 17245 del 03/04/2020;
    - Toscana Energia prot. 17246 e 17248 del 03/04/2020;
    - Consorzio I Toscana nord prot. 17249 e 17251 del 03/04/2020;
    - Az. USL Toscana Nord Ovest – Uff. Igiene e Sanità Pubblica prot. 17255 e 17257 del 03/04/2020;
    - Ministero Infrastrutture e Trasporti – Ente Nazione per l'Aviazione Civile prot. 17637 e 17638 del 07/04/2020;
    - Soprintendenza Archeologia della Toscana prot. 17263 e 17264 del 07/04/2020;
    - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara prot. 17647 e 17652 del 07/04/2020;

- Terna S.p.A prot. 17269 e 17270 del 03/04/2020.;
  - ENEL Distribuzione- Sede di Lucca prot. 17271 e 17272 del 03/04/2020;
  - SNAM prot. 17274 e 17276 del 03/04/2020;
  - 2I Rete Gas – Sede di Massa prot. 17278 e 17279 del 03/04/2020;
  - TelecomItalia prot. 17280 e 17281 del 03/04/2020;
  - Autorità Idrica Toscana prot. 17283 e 17284 del 03/04/2020;
  - Gaia S.p.A prot. 17287 e 17288 del 03/04/2020.;
  - ANAS - Struttura Territoriale Toscana prot. 17289 e 17290 del 03/04/2020;
  - RFI prot. 17291 e 17292 del 03/04/2020;
  - Comune di Pietrasanta prot. 17293 e 17295 del 03/04/2020;
  - Comune di Viareggio prot. 17392 e 17393 del 06/04/2020;
  - Comune di Lucca prot. 17394 e 17446 del 06/04/2020;
  - Comune di Massarosa prot. 17604 e 17605 del 07/04/2020;
  - Comune di Pescaglia prot. 17606 e 17612 del 07/04/2020;
  - Comune di Stazzema prot. 17631 e 17636 del 07/04/2020;
- i soggetti di cui sono pervenuti i contributi (che si allegano al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale) sono, in ordine di arrivo:
- **Contributo 1: SNAM** - prot. n. 17428 del 06.04.2020 (**allegato 1**), successivamente integrato con comunicazione acquisita con prot. n. 17684 del 08.04.2020 (**allegato 2**);
  - **Contributo 2: Toscana Energia** –prot. n. 17566 del 07.04.2020 (**allegato 3**);
  - **Contributo 3: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia** - prot. n. 20636 del 30.04.2020, (**allegato 4**);
  - **Contributo 4: Terna** – prot. n. 21635 del 06.05.2020 (**allegato 5**);
  - **Contributo 5: 2iReteGas** – prot. n. 22057 del 08.05.2020 (**allegato 6**);
- i predetti contributi sono stati esaminati, dal Nucleo di valutazione, in seduta collegiale tenutasi il 02/12/2020;

#### RILEVATO CHE:

- a seguito dell'esame dei predetti contributi da parte del **Nucleo di valutazione**, è emerso che:

Con riferimento al contributo n. 1 la Soc. SNAM precisa che, nella tavola di cui al par. 5.2.2.3 del Piano di classificazione acustica e vincoli tecnici del Documento Preliminare, *“l'area è attraversata da una ns. condotta in pressione ed esercizio. Peraltro il punto indicato per la realizzazione della nuova stazione radiofonica di base (riferito par.4.3 – nuovo sito Via della Carraia) non è interferente con il metanodotto di cui sopra. Qualora, in fase di progettazione esecutiva, si rendesse necessario spostare le infrastrutture radiofoniche, restiamo a Vs. disposizione per valutare eventuali nuove interferenze”*.

Con riferimento al contributo n. 2 la Soc. Toscana Energia comunica di non aver reti di distribuzione nel territorio del comune di Camaione.

Con riferimento al contributo n. 3 la Regione Toscana esprime parere di non assoggettabilità a VAS con la raccomandazione *“di adottare i medesimi accorgimenti nell'individuazione dei siti da effettuare dopo confronto con i gestori”*. La R.T. raccomanda inoltre *“nella valutazione del cositing sui siti esistenti, il confronto (se non già effettuato) della suddetta stims del campo elettromagnetico con i valori a disposizione di Arpat derivanti dalle valutazioni revisionali degli impianti esistenti”*.

Con riferimento al contributo n. 4 Terna comunica le DPA relativamente agli elettrodotti di proprietà, ai sensi del D.M. 29 Maggio 2008, rimandando la determinazione delle fasce di rispetto dei c.d. “casi complessi” a fronte di una nuova richiesta del Comune.

Con riferimento al contributo n. 5 la Soc. 2I ReteGas non ha indicazioni in merito tenuto conto che:

- i loro impianti sono da intendersi come “di libero uso”, così come definito dall'art. 105 del D. Lgs. 259 del 2003 e, pertanto, non necessitano di alcuna autorizzazione generale;
- non vi è obbligo di comunicazione di installazione ed attivazione dei suddetti impianti agli Enti Locali, secondo l'art. 35, comma 4 bis del D.L. n. 98 del 2011;
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. n. 49 del 06/10/2011, secondo l'art. 3, comma 2b;

#### RICHIAMATO PERTANTO:

- il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS per il *“Programma comunale degli Impianti di Radiomunicazione”*;

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che detta norme in materia ambientale;
- la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.ed;
- l'Allegato 1° del D.Lgs 152/2006 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12";

#### VALUTA

- **la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica**, ai sensi dell'art.22 comma 4) alla L.R. 10/10 e ss.mm.ii., del "*Programma comunale degli Impianti di Radiomunicazione*", nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti contributi e pareri pervenuti, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo la numerazione di seguito specificata:

- **Contributo 1: SNAM** - prot. n. 17428 del 06.04.2020 (**allegato 1**), successivamente integrato con comunicazione acquisita con prot. n. 17684 del 08.04.2020 (**allegato 2**)
- **Contributo 3: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia** - prot. n. 20636 del 30.04.2020, (**allegato 4**);
- **Contributo 4: Terna** - prot. n. 21635 del 06.05.2020 (**allegato 5**);

Inoltre con riferimento al Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS per il "*Programma comunale degli Impianti di Radiomunicazione*", relativamente alla interferenza del campo EM, si prescrive che nello sviluppo del programma in oggetto dovranno essere individuate soluzioni che eliminino ogni tipo di interferenza tra il campo EM ed i fabbricati interferenti, anche parzialmente, con il predetto campo.

- **di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Procedente, affinché provveda a darne pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 22 comma 5) della LR 10/2010.**

Camaiore, 02/12/2020.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ing. Saveria Barbelloni

Ing. Nicola Festa

Arch. Manuela Riccomini

## **Comune di Camaione - Serv.12 Pianificazione Territoriale**

---

**Da:** "Snam - Centro di Pisa" <centropisa@pec.snamreegas.it>  
**Data:** lunedì 6 aprile 2020 10:03  
**A:** <comune.camaione@cert.legalmail.it>  
**Oggetto:** R: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.  
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX. ART. 22 L.R. 10/10.  
TRASMISSIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E RICHIESTA (Prot.N. GE 2020/0017276)

Dalle verifiche eseguite sulla documentazione progettuale trasmessa, **non sono risultate interferenze con la rete di gasdotti SNAM SpA in esercizio.**

Nel ringraziarvi per l'attenzione posta alle ns. infrastrutture, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti

SNAM Spa  
Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Centro di PISA  
Manager  
Roberto Farsetti

Da: "Per conto di: comune.camaione@cert.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it  
A: snam@pec.snam.it  
Cc:

Data: Fri, 3 Apr 2020 13:00:36 +0200  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.  
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX. ART. 22 L.R. 10/10. TRASMISSIONE  
DOCUMENTO PRELIMINARE E RICHIESTA (Prot.N. GE 2020/0017276)

Invio Prot.N. GE 2020/0017276

PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE. PROCEDIMENTO DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX. ART. 22 L.R. 10/10. TRASMISSIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E  
RICHIESTA





Prot. n.  
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero AOOGRT/

**OGGETTO:** Comune di Camaiore (LU) "Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione" – Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 – Contributo tecnico

Al Settore VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE  
STRATEGICO REGIONALE

Arch Carla Chiodini

Con riferimento alla vs nota prot 29578 del 3/4/2020, si fornisce di seguito il contributo richiesto riguardo la componente Radiazioni non ionizzanti.

Si ricorda che ai sensi dell'art 9 della l.r. 49/2011, il quale ha introdotto il Programma comunale degli impianti, il Programma è finalizzato alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, alla copertura territoriale del servizio di radiocomunicazione e allo sviluppo ordinato degli impianti. Si ricorda altresì che in assenza dell'approvazione del programma il Comune è tenuto a rilasciare i titoli abilitativi per l'installazione degli impianti nelle localizzazioni che i gestori via via richiedono, fatto salvo ovviamente il rispetto dei limiti normativi elettromagnetici e delle altre eventuali specifiche norme applicabili.

Si ritiene dunque che, viste le suddette conseguenze che sono prodotte dall'assenza della pianificazione delle installazioni degli impianti, la valutazione dell'impatto del Programma sulla componente radiazioni non ionizzanti non può che essere positiva se lo stesso Programma realizza anche in minima parte gli scopi per cui esiste.

Ciò premesso, richiamati i criteri localizzativi di cui all'art 111 della l.r. 49/2011, valutato che dall'analisi del documento preliminare:

- viene favorito il co-siting su impianti esistenti prevedendolo per un certo numero di proposte dei gestori;
- vengono individuati nuovi siti per installazione degli impianti su proprietà comunali;

- vengono valutate le localizzazioni dei nuovi siti rispetto ai “siti sensibili” (scuole, ospedali e simili) prevedendo adeguate distanze;

- viene stimato il campo elettromagnetico dovuto alle SRB esistenti al fine della scelta dei siti, esistenti o nuovi, in relazione alla minimizzazione delle esposizioni;

si esprime parere di non assoggettamento a VAS con la raccomandazione di adottare i medesimi suddetti accorgimenti nell'individuazione dei siti ancora da effettuare dopo confronto con i gestori. Si raccomanda inoltre, nella valutazione del cositing sui siti esistenti, il confronto (se non già effettuato) della suddetta stima del campo elettromagnetico con i valori a disposizione di Arpat derivanti dalle valutazioni previsionali degli impianti esistenti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Renata Laura Caselli

LG/P.060.050

**Comune di Camaiore**

Nucleo Interno di Valutazione Ambientale  
Piazza S. Bernardino da Siena, 1  
55041 – Camaiore (LU)

PEC: [comune.camaiore@cert.legalmail.it](mailto:comune.camaiore@cert.legalmail.it)

**OGGETTO:** Programma comunale degli Impianti di radiocomunicazione – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 – Definizione della Distanza di Prima Approssimazione ai sensi del DM 29.05.2008.

In relazione alla Vostra del 12 marzo 2020, riferita alla determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) degli elettrodotti di nostra proprietà, presenti nel territorio del Comune di Camaiore, Vi comunichiamo quanto segue.

Secondo la metodologia di calcolo approvata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, ai fini di una futura edificazione in prossimità di elettrodotti di nostra proprietà, Vi comunichiamo la **Dpa** imperturbata relativa alle nostre linee elettriche.

Nella tabella seguente sono riportati per ogni linea il livello di tensione nominale, la denominazione, il numero, il tipo di palificazione e le **Dpa** destra e sinistra misurate dall’asse di simmetria dell’elettrodotto.

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N°	Tipo palificazione ST/DT	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
380	La Spezia – Acciaiole	314	ST	66	66
132	Pietrasanta – Viareggio RT	596	ST	19	19
132	Isola Santa – Viareggio	565	ST	23	23
132	Strettoia – Vinchiana	550	ST	29	29
132	Massa RT – Cascina RT	F24	ST	19	19

Nota: la posizione sx o dx è definita guardando la linea nel senso crescente della numerazione dei sostegni.

Precisiamo che le **Dpa** indicate in tabella sono state da noi calcolate secondo quanto previsto dall'art. 5.1.3 dell'Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (in S.O. alla G.U. serie generale n. 160 del 05/07/2008), che consente di ottenere il valore più cautelativo sull'intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato.

Evidenziamo, infatti che in presenza dei "Casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

Pertanto, qualora per situazioni specifiche, si presenti la necessità di stabilire la fascia di rispetto in corrispondenza dei "Casi complessi" di cui sopra e solo in questi casi, Terna S.p.A. comunicherà le **Apa** relative a fronte di puntuale richiesta del Comune.

Facciamo inoltre presente che qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di rivalerci qualora siano create condizioni tali da comportare futuri interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, geom. Mauro Giorgetti tel. 0583.819.254, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Area Operativa Trasmissione Firenze – Direzione Territoriale Nord Est, Via dei Della Robbia, 41/5R – 50132 FIRENZE.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 380.000 e 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

**Unità Impianti Firenze**  
**Il Responsabile**  
**(A. Sciorpes)**

DTNE/UIFI – SM/mg